

CITTA' DI FOSSANO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

Disciplina degli scarichi al di fuori della pubblica fognatura

approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.84 del 20/12/2021

Sommario

Art. 1 - Normativa di riferimento	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Impianti di trattamento reflui	3
Art. 4 - Recettori finali	3
Art. 5 - Distanze	. 5
Art. 6 - Casi speciali: fosse a tenuta, impianti ad evapotraspirazione totale, scarichi di piscine, scarichi di impianti geotermici a pompa di calore a ciclo aperto; impianti per il riutilizzo di reflui domestici depurati	. 5
6.1 Fosse a tenuta	. 5
6.2 Impianti ad evapotraspirazione a ciclo chiuso	. 6
6.3 Reflui provenienti da piscine	. 6
6.4 Reflui di impianti geotermici a pompa di calore a ciclo aperto	. 7
6.5 Impianti per il riutilizzo di reflui domestici depurati	. 7
Art. 7 - Presentazione dell'istanza	. 8
Art. 8 - Abrogazione di norme precedenti	. 8
Art. 9 - Norme di salvaguardia per gli scarichi esistenti o realizzanti autorizzati	. 8
TABELLA 1 - SCHEMI DI TRATTAMENTO CONSIGLIATI PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI	. 9
TABELLA 2 - SCHEMI DI TRATTAMENTO CONSIGLIATI PER SCARICHI NEI PRIMI STRATI DEL SOTTOSUOLO	10
TARELLA 3 - CALCOLO ARITANTI FOLIIVALENTI	11

Art. 1 - Normativa di riferimento

Costituiscono la normativa di riferimento generale per le disposizioni inerenti gli scarichi domestici e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento:

- il D. Lgs 152/2006 parte terza e s.m.i;
- la Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 allegato 5
- la L.R. n 13 del 26/03/1990/ e s.m.i.
- la L.R. 17 novembre 1993 n. 48
- il D.M 12/06/2003 n. 185
- le N.D.A. del P.R.G.C. vigente, in particolare l'art. 84.

Costituiscono inoltre fonti normative di riferimento la D.G.R. n.39-1625 del 23 giugno 2015 recante le Linee guida in materia di scarichi in acque superficiali e ogni altro atto emanato in ogni tempo dalla Regione Piemonte recante prescrizioni tecniche inerenti la disciplina degli scarichi ove applicabili.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina gli scarichi domestici posti in aree non servite da pubblica fognatura. Per aree non servita da pubblica fognatura si intendono le zone che distano più di 100 metri da un collettore pubblico o poste a distanza minore di 100 metri in presenza di ostacoli non sormontabili che impediscono l'allacciamento.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90 è fatto obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per tutti gli scarichi se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento.

Sono reflui domestici quelli di cui al D. Lgs. 152/2006 art. 74 c. 1

Sono assimilati ai reflui domestici quelli di cui al D. Lgs. 152/2006 art. 101 c. 7

Sono di competenza comunale ai sensi della L.R. 17 novembre 1993 n. 48 art. 2 c. 1 esclusivamente gli scarichi provenienti da:

- insediamenti adibiti ad abitazione;
- insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.

Qualsiasi scarico di refluo domestico al di fuori della pubblica fognatura, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale con le modalità di cui all'art. 7, così come le modifiche sostanziali ad impianti già autorizzati (variazioni nella tipologia di trattamento, variazioni del punto di recapito o della natura del corpo recettore). In caso di variazione di titolarità dello scarico, il nuovo titolare dovrà presentare istanza di volturazione dell'autorizzazione.

L'obbligo dell'autorizzazione allo scarico ricade in solido su chiunque abbia titolo di proprietà su un immobile effettivamente utilizzato (ad uso di civile abitazione od altra attività) che origina scarichi domestici o assimilabili; chiunque abbia titolo d'uso sull'immobile è tenuto a conoscere e rispettare le norme sugli scarichi e le specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico ed è responsabile per la gestione dello stesso; i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto legislativo 152/99, nella legge regionale n° 13/1990 e nel presente regolamento oltreché tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa; sono altresì tenuti a fare rispettare ad eventuali soggetti terzi titolari di diritto d'uso le norme di gestione previste dall'autorizzazione.

Sono esclusi dal regime di autorizzazione dei reflui domestici gli scarichi di acque meteoriche (ossia piovane) provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione residenziale e ogni altro scarico di acque meteoriche non compreso fra quelli indicati al Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i. che restano viceversa sottoposti alla specifica disciplina del medesimo. Le acque piovane non dovranno mai recapitare negli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui oggetto del presente regolamento.

Art. 3 - Impianti di trattamento reflui

Per il trattamento dei reflui sono ammesse tutte le soluzioni impiantistiche tali da garantire in ogni tempo il recapito nel corpo recettore di reflui conformi a quanto indicato nelle tabelle 3 e 4 Parte terza, Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Gli schemi tecnici consigliati sono ricapitolati nelle tabelle 1 e 2.

Per le costruzioni e le ristrutturazioni che comportino interventi strutturali è prescritto di separare il convogliamento delle acque nere (reflui da sanitari) dalle acque grigie (reflui da cucine, rubinetti, docce, lavatrici ecc.) diversificando gli opportuni trattamenti.

I manufatti dovranno essere perfettamente stagni al fine di evitare perdite di reflui nel terreno ed a valle dei sistemi di trattamento dovrà sempre essere realizzato un pozzetto di ispezione che consenta il prelievo del refluo prima che giunga al recettore.

Il dimensionamento dei manufatti dovrà essere calcolato sulla base degli abitanti equivalenti secondo il più cautelativo fra criteri di cui alla Tabella 3 allegata al presente Regolamento.

Art. 4 - Recettori finali

Nelle zone non servite dalla fognatura pubblica, i recapiti ammessi per lo scarico sono:

- acque superficiali (corsi d'acqua che non sono in asciutta mediamente per più di 120 giorni anno).
 Dovrà essere allegato nulla osta del gestore del corpo idrico;
- strati superficiali del sottosuolo come caso residuale ove non vi siano recapiti in acque superficiali disponibili. Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo si intende lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti di profondità variabile, che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici. Le modalità di tale scarico, in ordine di preferenza, sono a) attraverso condotta

disperdente per subirrigazione b) attraverso pozzo perdente.

Dovrà esservi un franco almeno di 2 metri tra il punto più basso del pozzo perdente e il tetto della falda freatica o di almeno 1 metro tra il punto più basso della condotta disperdente di subirrigazione e il tetto della falda.

Il dimensionamento dei manufatti di dispersione, calcolato sulla base degli abitanti equivalenti serviti come da art. 3, seguirà i criteri indicati dalla Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 allegato 5 che qui si riepilogano:

a) sviluppo della condotta disperdente di subirrrigazione, riferito alle condizioni tecniche illustrate nell'apposito paragrafo della DCI 4 febbraio 1977, a seconda della natura dei terreni:

sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante; sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante; sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante; argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante; argilla compatta: non adatta.

b) sviluppo della superficie disperdente del pozzo perdente, riferito alle condizioni tecniche illustrate nell'apposito paragrafo della DCI 4 febbraio 1977, a seconda della natura dei terreni:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante; sabbia fina: 1,5 mq per abitante; argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante; argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante; argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante; argilla compatta impermeabile: non adatta.

Lo scarico diretto su suolo è di norma vietato con l'eccezione di:

- **reflui provenienti da piscine domestiche**, previ trattamenti di declorazione con le modalità illustrate nel paragrafo 6.3 del presente regolamento;
- reflui provenienti da impianti geotermici a pompa di calore a ciclo aperto purché sia dimostrato l'impatto nullo derivante dalla temperatura delle acque scaricate, o la medesima sia equalizzata con le modalità illustrate nel paragrafo 6.4 del presente regolamento.

In entrambi i casi dovrà esser data dimostrazione della capacità di assorbimento dei terreni e dovranno essere evitati sia impaludamenti e ristagni, sia situazioni potenzialmente dissestive. I reflui dovranno inoltre rispettare la tabella 4 Parte terza, Allegato 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In ogni caso, prima del punto di scarico dovrà sempre essere realizzato un pozzetto che consenta il campionamento dei reflui.

Art. 5 - Distanze

MANUFATTO	RIFERIMENTO DA CONSIDERARE	DISTANZA	FONTE NORMATIVA
Ogni componente dell'impianto di trattamento	Confine di proprietà	2 metri	C.C. art. 889
Fossa Imhoff e ogni altra opera di depurazione	Muri abitazione	2 metri (**)	D.C.I. 4/2/1977 (aumentata da 1 a 2 metri)
Fossa Imhoff e ogni altra opera di depurazione	Pozzi per acqua, condotte serbatoi	10 metri (*)	D.C.I. 4/2/1977
Subirrigazione	Confine di proprietà	2 metri	
Subirrigazione	Muri abitazione	20 metri (*)	
Subirrigazione	Pozzi per acqua, condotte e serbatoi	30 metri (*)	D.C.I. 4/2/1977
Pozzo perdente	Confine di proprietà	2 metri	
Pozzo perdente	Muri abitazione	20 metri (*)	
Pozzo perdente	Pozzi per acqua, condotte, serbatoi	50 metri (*)	D.C.I. 4/2/1977

^(*) Distanze derogabili in caso di forza maggiore con supporto di valutazioni che suffraghino l'assenza di interferenze tra l'opera e le opere di approvvigionamento idrico nonché la salubrità dell'edifico (es. direzione falda, dislivelli ecc.)

Art. 6 - Casi speciali: fosse a tenuta, impianti ad evapotraspirazione totale, scarichi di piscine, scarichi di impianti geotermici a pompa di calore a ciclo aperto; impianti per il riutilizzo di reflui domestici depurati

6.1 Fosse a tenuta.

In situazioni eccezionali in cui non sia possibile, ad esempio per ragioni di spazio, installare sistemi di depurazione e/o indirizzare i reflui verso un recapito, o presso edifici abitati solo saltuariamente, è ammessa l'installazione di fosse a tenuta dimensionate opportunamente sulla base del numero di abitanti equivalenti.

^(**) Distanza derogabile per il solo degrassatore, in caso di spazi limitati.

La capacità di tali fosse non dovrà comunque essere inferiore a 5 mc/AEQ corrispondenti al consumo medio di acqua per abitante per un mese detratte le perdite medie sulla rete riferite ai dati ISTAT disponibili.

Ove possibile tecnicamente i reflui provenienti dai sanitari dovranno preventivamente essere depurati tramite fossa Imhoff o tecnologia equivalente. Lo svuotamento della fossa a tenuta dovrà avvenire con frequenza commisurata alla sua capacità, e comunque ogni qual volta essa non sia più in grado di ricevere i reflui, tramite idonea ditta autorizzata che allontanerà i reflui con il regime normativo applicabile ai rifiuti liquidi. La quarta copia del formulario dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli.

Le fosse dovranno essere poste almeno a 2 metri dai muri perimetrali dell'edificio, almeno a 10 metri da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile, almeno a 2 metri da confine di proprietà.

Dette installazioni non necessitano di specifica autorizzazione non configurando scarichi civili e saranno oggetto di semplice nulla osta nell'ambito dell'iter autorizzativo della relativa pratica edilizia.

6.2 Impianti ad evapotraspirazione a ciclo chiuso

Si intende impianto ad evapotraspirazione a ciclo chiuso, un sistema di smaltimento reflui che a valle dei manufatti di depurazione permetta lo smaltimento dei reflui trattati tramite evapotraspirazione da appositi vassoi o vasche stagne vegetate con specie ad alto consumo idrico (lauroceraso, canne di bambù, salici) le quali abbisognano di notevoli quantitativi di acqua. A valle della sezione di piantumazione è previsto un tubo per il troppo pieno, che reimmette l'acqua di esubero in apposito contenitore stagno. Di qui una pompa rilancia il refluo in testa all'impianto creando con l'impianto un circuito chiuso senza dispersioni per infiltrazioni o percolamenti.

In periodi o stagioni particolarmente umide, qualora la capienza del serbatoio di troppo pieno si riveli insufficiente e l'impianto non sia sufficiente a smaltire correttamente tutti i reflui, questi dovranno essere gestiti come nel paragrafo 6.1. "Fosse a tenuta".

Le distanze ammesse per la sezione di trattamento sono quelle riepilogate nell'articolo 5. Le distanze ammesse per i componenti della sezione di evapotraspirazione (vassoi assorbenti vegetati e impiantistica connessa) dovranno rispettare dai confini le distanze di codice civile previste per l'impianto di siepi e filari.

Dette installazioni non necessitano di specifica autorizzazione non configurando scarichi civili (in quanto tutto il refluo viene evapotraspirato e l'eventuale esubero viene allontanato tramite spurgo) e saranno oggetto di semplice nulla osta nell'ambito dell'iter autorizzativo della relativa pratica edilizia.

6.3 Reflui provenienti da piscine

Gli scarichi di reflui provenienti da piscine prodotti da impianti di tipo familiare o condominiale sono da considerarsi domestici e sono soggetti a specifica autorizzazione.

I reflui provenienti dallo svuotamento di piscine dovranno essere trattati tramite appositi impianti di declorazione prima di essere indirizzati al recapito finale. I reflui dovranno sempre rispettare le tabelle di riferimento dei recettori prescelti. Sulla base delle dotazioni impiantistiche e delle caratteristiche dello scarico potrà essere necessario implementare ulteriormente la sezione depurante. Prima del punto di scarico dovrà essere collocato idoneo pozzetto di prelievo.

E' ammesso lo scarico su suolo unicamente in fossi, rivi e canalizzazioni anche se non adacquate, purché sia dimostrata da apposita relazione tecnica l'assenza di problematiche derivanti da impaludamenti o situazioni potenzialmente dissestive nonché l'idoneità idraulica dei medesimi.

6.4 Reflui di impianti geotermici a pompa di calore a ciclo aperto

Per lo scarico di acque provenienti impianti geotermici a pompa di calore a ciclo aperto (di tipo familiare o condominiale) dovranno essere privilegiate soluzioni improntate al riutilizzo della risorsa estratta, trattandosi in sostanza di acque di falda che non hanno subito contaminazioni di tipo biologico e vengono restituite nell'ambiente sebbene ad una temperatura diversa da quella di origine.

Qualora dette acque debbano essere reimmesse direttamente in un corpo recettore, se la restituzione avviene in falda la titolarità dell'autorizzazione allo scarico è di competenza della Provincia di Cuneo pur trattandosi di scarico domestico ai sensi dell'art. 56 c. 3 L.R. 44/2000.

Qualora dette acque recapitino in corpo idrico superficiale o in pozzi perdenti l'autorizzazione resta di competenza comunale. In tali casi:

- non sarà consentito indirizzare tali acque nei medesimi sistemi di smaltimento nei primi strati del sottosuolo utilizzati per gli scarichi delle acque nere o grigie domestiche per evitare sovraccarichi;
- non sarà necessario realizzare impianti per il trattamento biologico di tali reflui fatto salvo quanto eventualmente necessario per riportare il refluo nelle opportune tabelle ove le acque di falda oggetto di prelievo superino già di per se stesse i parametri consentiti per lo scarico;
- ove il recapito dei reflui sia individuato nei primi strati del sottosuolo mediante sistemi perdenti, dovrà essere dimostrata la capacità assorbente del suolo tramite opportune valutazioni idrogeologiche;
- in caso di reimmissione dei reflui in acque superficiali dovrà essere dimostrato che l'impatto della differente temperatura fra scarico e corpo idrico non comporti conseguenze negative per l'ecosistema;
- in caso di reimmissione dei reflui su suolo, in fosso non adacquato, oltre alla dimostrazione che lo scarico di acque alla temperatura prevista non comporta conseguenze negative per l'ecosistema, andrà dimostrata da apposita relazione tecnica l'assenza di problematiche derivanti da impaludamenti o situazioni potenzialmente dissestive nonché l'idoneità idraulica dei medesimi
- le soluzioni impiantistiche specifiche dovranno essere studiate caso per caso nel rispetto dei principi generali illustrati nel presente regolamento;
- in ogni caso i reflui dovranno rispettare i parametri previsti per gli scarichi nel corpo recettore individuato.

6.5 Impianti per il riutilizzo di reflui domestici depurati

In alternativa alle soluzioni progettuali che prevedono il recapito dei reflui depurati in acque superficiali o sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, sono ammessi impianti che prevedono il recupero delle acque reflue depurate se progettati all'origine ed installati nell'integrale rispetto di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12/06/2003 n. 185 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152». Le destinazioni d'uso ammissibili

per tali reflui sono quelle descritte all'art. 3 c.1 del medesimo decreto. Gli effluenti depurati dovranno rispettare tutti i parametri e possedere i requisiti indicati nell'allegato al medesimo decreto, che devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla ditta produttrice ed allegata all'istanza. Le distanze da rispettare per i manufatti di depurazione sono quelle dettate dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 - Presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere inoltrata in bollo esclusivamente in via telematica

- allo Sportello Unico per l'Edilizia se relativa ad insediamenti adibiti a civile abitazione
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive se relativa ad insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.

La documentazione da allegare all'istanza è puntualmente ricapitolata nel modulo predisposto sui citati portali. Un secondo bollo deve essere allegato per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8 - Abrogazione di norme precedenti

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento Comunale di Igiene:

artt. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

Art. 9 - Norme di salvaguardia per gli scarichi esistenti o realizzanti autorizzati

Tutte le autorizzazioni agli scarichi rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese quelle evocate dalle sanatorie succedutesi nel tempo, mantengono la loro validità ed efficacia anche in caso gli schemi costruttivi non siano adeguati a quanto previsto dal presente regolamento.

TABELLA 1 - SCHEMI DI TRATTAMENTO CONSIGLIATI PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

Sistemi di trattamento Tipologia insediamenti	Degrassatore	Fossa Imhoff	Filtro batterico aerobico	Filtro batterico anaerobico	Impianto ad ossidazione biologica	Fitodepurazione	Schemi consigliati
	1	2	3	4	5	6	
Edificio residenziale mono- bifamiliare sino a 10 Aeq	Х	х	х	Х		Х	1+2+3 1+2+4 1+2+6
Complesso edilizio o insediamento civile tra 10 e 50 Aeq	Х	Х			Х	Х	1+2+5 1+2+6
Complesso edilizio o insediamento civile superiore a 50 Aeq	Х	х			Х	Х	1+2+5 1+2+6

E' inoltre ammessa ogni altra configurazione di impianto o dispositivo purché munito di attestazione della ditta produttrice che il refluo in uscita rispetta la tabella 3 Parte terza, Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

TABELLA 2 - SCHEMI DI TRATTAMENTO CONSIGLIATI PER SCARICHI NEI PRIMI STRATI DEL SOTTOSUOLO

SISTEMA			TI	RATTAMENTI	RECAF				
Sistemi di trattamento Tipologia insediamenti	Degrassatore	Fossa Imhoff	Filtro batterico aerobico	Filtro batterico anaerobico	Impianto ad ossidazione biologica	Fitodepurazione	SUBIRRIGAZIONE	POZZO PERDENTE	Schemi consigliati
	1	2	3	4	5	6	S	Р	
Edificio residenziale mono- bifamiliare sino a 10 Aeq	Х	х	х	х			Х	Х	1+2+3+S 1+2+3+P 1+2+4+S 1+2+4+P
Complesso edilizio o insediamento civile tra 10 e 50 Aeq	х	х	х		х	х	X	Х	1+2+3+S 1+2+3+P 1+2+5+S 1+2+5+P 1+2+6+S 1+2+6+P
Complesso edilizio o insediamento civile superiore a 50 Aeq	Х	х			X	X	х	х	1+2+5+S 1+2+5+P 1+2+6+S 1+2+6+P

E' inoltre ammessa ogni altra configurazione di impianto o dispositivo purché munito di attestazione della ditta produttrice che il refluo in uscita rispetta la tabella 4 Parte terza, Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

TABELLA 3 - CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI

UNITÀ ABITATIVE	DESCRIZIONE	COMPON	A.E.	
JINITA ADITATIVE	DESCRIZIONE	u.m.	n.	n.
	persone	n.	1	1
	superficie lorda	m ²	35	1
CASE DI	volume edificio	m³	100	1
CIVILE ABITAZIONE	posti letto	n.	1	1
	· .	m ² <	14	1
	camere da letto	m² >=	14	2
	posti letto	n.	2	1
ALBERGHI, VILLAGGI	addetti	n.	3	1
TURISTICI, AGRITURISMI, CASE DI RIPOSO E SIMILI		m ² <=	14	1
CASE DI RIPUSO E SIMILI	camere da letto	ogni m²	6	1
MAN SERVICE STREET	coperti	n.	3	1
RISTORANTI,	addetti	n.	3	1
MENSE, TRATTORIE	sala da pranzo	m ² =	3,60	1
	posti letto	n.	2	1
CAMPEGGI	addetti	n.	3	1
	clienti	n.	7	1
BAR, CIRCOLI, CLUB	addetti	n.	3	1
SCUOLE	alunni	n.	10	1
PALESTRE	frequentanti	n.	10	1
CASERME, PRIGIONI	posti letto	n.	1	1,5
FABBRICHE, LABORATORI ARTIGIANALI CHE NON PRODUCANO ACQUE REFLUE DI LAVORAZIONE	lavoratori	n.	2	1
CINEMA, TEATRI,	WC	n.	1	4
SALE CONVEGNI, MUSEI,	posti	n.	30	1
IMPIANTI SPORTIVI	addetti	n.	3	1
	posti letto	n.	2	1
OSPEDALI, CLINICHE	addetti	n.	3	1
UFFICI, NEGOZI, ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE	impiegati	n.	3	1